LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 2° TORNATA DEL 15 GIUGNO 1907

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa proposta dell'onorevole Riccio?

ORLANDO V. E., ministro di grazia e

qiustizia e dei culti. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro accetta l'aggiunta dell'onorevole Riccio al secondo comma, e cioè che dopo le parole: « collegi giudiziari » si aggiunga: « e dei pretori ».

L'onorevole Falcioni aveva presentato

questa proposta:

All'ultimo capoverso sostituire il se-

guente:

«Il reparto degli aumenti di stipendio sarà fissato in modo proporzionale per tutti i funzionari ».

Però l'onorevole Falcioni non è presente, quindi si intende abbia rinunciato al suo emendamento.

DI STEFANO. Anche io ho un emen-

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Carnazza non c'è.

DI STEFANO. Ma è firmato anche da me.

PRESIDENTE. Parli dunque.

DI STEFANO. Vorrei sapere che cosa pensa dell'emendamento presentato da me e dal collega Carnazza l'onorevole ministro. È un emendamento informato ad un concetto di equità.

Si tratta di diurnisti, i quali hanno ottenuto già la dichiarazione di idoneità in un concorso precedente. Credo, quindi, che si potrebbero nominare senza bisogno di far loro subire un altro esame.

E poichè ho facoltà di parlare mi permetto di ricordare quelli, che non solo ottennero l'idoneità, ma furono vincitori del concorso e solamente non poterono essere nominati, perchè, tra la data del concorso e la data, in cui la Commissione terminò i lavori, avevano compiu o i 25 anni.

Oggi, con questa legge, si apre la porta a tutti quelli, che, pur avendo un'età maggiore di 25 anni, sono stati diurnisti e non

hanno fatto dei concorsi.

Perchè non nominare quelli, che già ottennero l'idoneità, anzi vinsero un concorso, e soltanto non poterono essere nominati, perchè la legge, allora, fissava a 25 anni il limite di età, ed i 25 non dovevano essere compiuti al momento in cui avveniva la nomina?

Attendo su di ciò una concreta risposta. PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano l'emendamento dell'onorevole Carnazza da lei firmato è sostitutivo al secondo comma. Ora il secondo comma parla di tutt'altra cosa.

DI SIEFANO. Trattasi di un semplice errore di stampa. È un comma aggiuntivo

non sostitutivo.

PRESIDENTE. Se si tratta di un comma aggiuntivo, va bene.

Ad ogni modo sentiremo il relatore.

BERENINI, relatore. La proposta dell'onorevole Di Stefano collima con quella, che aveva in animo di fare la Commissione, resa alquanto esitante un po' dalla resistenza del ministro.

Noi dicevamo che si deve far posto a quelli, che nell'ultimo concorso (badi bene, nell'ultimo) ebbero ad essere approvati, ma non poterono essere nominati per mancanza di posti.

Ma noi dicevamo che costoro dovevano essere non più di 50. Ora ella dice «nei precedenti concorsi», e questo non possiamo accettare. Si deve dire, invece, nel « precedente concorso, limitando il numero a 50 ».

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare. (Interruzioni).

BERENINI, relatore. Sono stati ricono

sciuti idonei!

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ed allora se sono stati riconosciuti idonei nel concorso, vuol dire che non avranno nulla da temere. È una prova così semplice!

BERENINI, relatore. Qui ha ragione.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. E, dunque, lasciamo che la legge del concorso sia eguale per tutti.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Di Stefano, insiste nel suo emendamento?

DI STEFANO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Strigari invece insiste nella sua proposta, che Commissione e Governo non accettano.

BERENINI, relatore. La Commissione è indifferente, perchè aveva già manifestato

un'opinione più larga.

PRESIDENTE. Va bene, la Commissione è indifferente; ma il ministro non accetta. Metto a partito la proposta dell'onore-

vole Strigari.

(Non è approvata).

Metto a partito l'articolo 2 così come è stato concordato tra Governo e Commissione.

(É approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Giaccone, che è il seguente:

« Al primo esame di concorso ai posti di alunno che a norma dell'articolo 6, n. 4,